

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°47

Seduta del 29/07/2020

5 **OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 - ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

10 *Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Pedroni Luana	*	-
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Perini Maurizio	*	-
3 Bedini Mauro	*	-	16 Pierfederici Mauro	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-	17 Profili Vilma	*	-
5 Canestrari Alan	*	-	18 Rebecchini Luigi	*	-
6 Da Ros Davide	-	*	19 Romagnoli Simona	*	-
7 Fileri Nausicaa	*	-	20 Romano Dario	*	-
8 Gregorini Mauro	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Mandolini Riccardo	-	*	22 Santarelli Luca	-	*
10 Mangialardi Maurizio	-	*	23 Sardella Simeone	*	-
11 Martinangeli Stefania	-	*	24 Sartini Giorgio	-	*
12 Palma Elisabetta	-	*	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Paradisi Roberto	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 18

Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Mraihi Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

15 *Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Giuliani Ludovica, Memè Maurizio.*

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano.

20 *Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Bedini Mauro; 3° Canestrari Alan.*

25

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 - ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 e concede la parola al Vice Sindaco per la relazione introduttiva.

..... omissis

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese per alzata di mano, la proposta iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 13 voti favorevoli, 3 contrari (Canestrari, Paradisi, Rebecchini), 2 astenuti (Romagnoli, Sardella) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 13 voti favorevoli, 3 contrari (Canestrari, Paradisi, Rebecchini), 2 astenuti (Romagnoli, Sardella) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Maurizio Memè;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

5 VISTO l'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett. b) l'inserimento nell'art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:« In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati »;

10

LETTO da ultimo l'art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 con cui è stata disposta l'abrogazione dell'art. 107 c. 4 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24.04.2020 nonché dell'art. 1 c. 779 della L. n. 160 del 27.12.2020 oltre che dell'art. 1 comma 683-bis della L. n. 147 del 27.12.2013 che ha prorogato alla data del 31.07.2020 i termini per l'approvazione di regolamenti e tariffe dei tributi locali IMU e TARI;

15

20 RICHIAMATO l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017 con cui sono state attribuite all'Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

25

RICHIAMATE le deliberazioni Arera n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, in vigore dal 1° aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

30

35 CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 443/2019, l'Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel metodo tariffario (MTR), il gestore quale "soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia" nonché l'Ente territorialmente competente – nel caso di Senigallia Ata Rifiuti – ATO2 Ancona -ovvero "l'Ente di governo dell'Ambito, lad-

dove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” (comma 1.1 del MTR);

5 RICHIAMATA la deliberazione Arera n. 57/2020 del 03.03.2020 con la quale sono state disposte semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente, prevedendo, al punto 2.4 che “nelle more dell’approvazione del Piano da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai
10 comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;

DATO ATTO che, in sede di programmazione economico finanziaria per l’anno 2020, e nelle more della predisposizione dei PEF da parte dell’Ente territorialmente competente,
15 questo Ente, tenuto conto delle regole vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e in particolare:

- dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente;

- dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
20

nonché del fatto che fossero ancora in corso i procedimenti descritti all’art. 6 della citata deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, funzionali alla definitiva approvazione del Piano economico finanziario fondante la determinazione delle tariffe, e del fatto che il mancato rispetto del termine normativamente previsto al 31 dicembre avrebbe comportato tra l’altro anche l’implicita rinuncia alle premialità di cui all’art. 21 bis del D.L. n. 50/2017 e all’art. 1 c. 905 della L. n. 145/2018, compromettendo altresì, secondo i più recenti orientamenti, anche la possibilità di stanziare le somme previste dall’art. 1, comma 1091 della medesima L. n. 145/2018, con propria precedente deliberazione n. 112
25 del 19.12.2019 ha proceduto alla determinazione delle tariffe tari per l’anno 2020 sulla base dell’unico piano economico finanziario all’epoca validamente approvato, ovvero quello di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 122/2018, utilizzando nell’occasione tutte le variabili, i parametri, i coefficienti e quant’altro posto alla base della determinazione della tariffa TARI per l’anno 2019 e fatta salva la facoltà di procedere ad
30 ogni successiva modificazione o integrazione che dovesse rendersi necessaria quando l’Ente potesse disporre di un Piano economico finanziario redatto sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni Arera sopra richiamate;

VISTA la nota pervenuta via pec in data 16.07.2020 ns. prot. n. 30366/2020 con cui
40 l’Ente territorialmente competente ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona ha trasmesso la de-

terminazione del Direttore n. 64 del 15.07.2020 recante la validazione del Piano Economico finanziario per il Comune di Senigallia per l'anno 2020, le relazioni accompagnatorie e il Piano medesimo, documento, quest'ultimo, allegato alla presente deliberazione unitamente alla Relazione di accompagnamento predisposta dall'Ata Rifiuti;

5

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti per l'anno 2020 confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno;

10

VISTA inoltre la deliberazione Arera n. 158/2020 del 05.05.2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

15

DATO ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.07.2020 prevede già agevolazioni in favore delle utenze domestiche disagiate (artt. 18, 21 e 22) e che, pertanto, si rende necessario dare attuazione ai benefici da riconoscere alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 1 della citata deliberazione Arera n. 158/2020;

20

RITENUTO pertanto di definire criteri e modalità utili a consentire, una tantum e limitatamente alla sola annualità 2020, l'accesso alle riduzioni obbligatorie previste dalla suddetta deliberazione, dando atto che il beneficio verrà scomputato, laddove possibile, dalla bollettazione a conguaglio della quarta e ultima rata della tassa relativa all'anno 2020;

25

DATO ATTO che l'applicazione delle riduzioni in questione viene per il momento fronteggiato con ordinari mezzi di bilancio, in attesa di verificare l'eventuale imputazione della spesa sui PEF degli anni successivi ovvero eventuali ristori da parte dello Stato;

30

RITENUTO allo stato di non prevedere, in quanto facoltative, riduzioni ai sensi dell'art. 2 della richiamata deliberazione Arera n. 158/2020 per le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

35

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

40

DELIBERA

1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente

atto;

2°) – DI DETERMINARE, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, preso atto dei risultati espressi dal Piano Economico Finanziario elaborato e validato dall'ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona in coerenza con le previsioni MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i. e allegato al presente atto unitamente alla Relazione di Accompagnamento elaborata dall'ATA Rifiuti, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti, confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Utenze domestiche residenti

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,59270	44,56457
2 componente	0,64784	85,07783
3 componente	0,70297	108,87935
4 componente	0,75811	139,77071
5 componente	0,80636	171,67490
6 o più componenti	0,84770	196,99568

stabilendo altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.07.2020, si assume 2 (due) come numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;

2. Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,39872	1,49564
2	Cinematografi e teatri	1,08522	1,17294
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	1,20580	1,29641

	diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,92928	2,05405
5	Stabilimenti balneari	1,51930	1,62472
6	Esposizioni, autosaloni	1,25402	1,32447
7	Alberghi con ristorante	3,68973	3,97061
8	Alberghi senza ristorante	2,45983	2,63491
9	Case di cura e riposo	3,27977	3,51883
10	Ospedali	3,85855	4,98922
11	Uffici e agenzie	3,42446	3,65913
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,97751	2,11579
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,86979	3,07266
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,35212	3,57215
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,02573	2,17752
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,68973	3,95938
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,65276	2,85378
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,31513	2,48338
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,94214	3,14000
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,71223	1,84359
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,00163	2,14665
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15,79593	16,90383
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,95988	10,65749
24	Bar, caffè, pasticceria	11,45507	12,25135
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,42608	5,80579
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,42608	5,79176
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,45031	21,87059
28	Ipermercati di generi misti	4,63025	4,96116
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,04833	16,09848
30	Discoteche, night-club	3,11095	3,31679
5bis (51)	Stabilimenti balneari con attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande	1,56753	1,66962

7bis (52)	Alberghi con somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti	3,59328	3,86398
8bis (53)	Agriturismi	2,53217	2,72470

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

3°) - DI DISPORRE che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fermo restando il fatto che, a mente di quanto previsto dal novellato art. 15 bis del decreto crescita D.L. 34/2019, le rate Tari scadenti prima del 1° dicembre 2020 (attualmente tre su quattro complessive) dovranno essere corrisposte con le tariffe deliberate per il 2019, potendo applicare, evidentemente anche a conguaglio solo dopo il 1° dicembre, le tariffe come sopra deliberate per l'anno 2020;

4°) - DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

5°) – DI DEFINIRE i termini e le modalità di accesso alle riduzioni di cui alla deliberazione Arera n. 158/2020 in favore delle utenze non domestiche, prevedendo una disciplina diversificata in relazione alle tre categorie di utenze come di seguito indicato:

a) **Utenze di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura alla data di adozione della deliberazione Arera n. 158/2020 a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali** – indicate per codice ATECO a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione:

a.1- la riduzione viene applicata alla sola quota variabile del tributo; qualora l'utenza benefici già di altre riduzioni, l'abbattimento proporzionale si applica alla quota già ridotta;

- 5 a.2- la riduzione viene applicata in misura proporzionale, su 365 giorni/anno di attività, con riferimento ai giorni effettivi di chiusura dell'attività, come risultanti dalla tabella 1a dell'Allegato A alla citata deliberazione Arera n. 158/2020; qualora l'operatività dell'utenza sia per durata inferiore all'intero anno, la riduzione viene applicata in relazione al numero effettivo di giorni di apertura;
- 10 a.3- ai fini della determinazione dell'importo della riduzione si terrà conto della quota variabile a carico dell'utenza per l'intero anno 2020 come risultante dall'applicazione delle vigenti tariffe, operando in termini di proporzionalità ($QV \text{ totale per l'anno } 2020 / 365 - \text{ o minore numero di giorni di apertura dell'utenza} - * \text{ numero di giorni di chiusura obbligatoria disposta in seguito a provvedimenti governativi o degli enti territoriali}$);
- 15 a.4- ai fini del riconoscimento del beneficio, l'importo calcolato come al precedente punto, verrà decurtato laddove possibile dall'importo complessivo della quarta rata del tributo;
- 20 a.5- qualora l'applicazione della riduzione determini un credito in favore del contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del tributo relativo alle annualità successive;
- a.6- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione i giorni di chiusura dell'utenza non previsti da provvedimenti governativi ma dipendenti da scelte volontarie del titolare.
- b) **Utenze di cui sia stata disposta la chiusura a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali e non riaperte alla data di adozione della deliberazione Arera n. 158/2020 (05.05.2020) – indicate per codice ATECO a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione:**
- 25 b.1- la riduzione viene applicata alla sola quota variabile del tributo; qualora l'utenza benefici già di altre riduzioni, l'abbattimento proporzionale si applica alla quota già ridotta;
- 30 b.2- la riduzione viene applicata in misura del 25% del totale della quota variabile addebitata all'utenza per l'anno 2020; qualora l'utenza benefici già di altre riduzioni, l'abbattimento del 25% si applica alla quota già ridotta;
- b.3- ai fini della determinazione dell'importo della riduzione si terrà conto della quota variabile a carico dell'utenza per l'intero anno 2020 come risultante dall'applicazione delle vigenti tariffe, operando il calcolo percentuale della riduzione come sopra indicato;

b.4- ai fini del riconoscimento del beneficio, l'importo calcolato come al precedente punto, verrà decurtato laddove possibile dall'importo complessivo della quarta rata del tributo;

5 b.5- qualora l'applicazione della riduzione determini un credito in favore del contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del tributo relativo alle annualità successive;

b.6- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione altri parametri dipendenti da scelte volontarie del titolare dell'utenza.

10 c) **Utenze che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura ad opera di provvedimenti governativi o degli enti territoriali ma che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente** – indicate per codice ATECO a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione:

15 c.1- la riduzione viene applicata, esclusivamente su richiesta del contribuente, alla sola quota variabile del tributo;

c.2- la riduzione viene applicata con le modalità previste dal punto 1.4 dell'art. 1 della deliberazione Arera n. 158/2020 per cui:

20 - Il contribuente, in sede di presentazione dell'istanza in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarà chiamato a indicare i giorni di chiusura che è stato costretto a rispettare, la decorrenza e il termine finale sulla base dei D.P.C.M. eventualmente avvicendatisi nel tempo, che hanno previsto per quella specifica attività sulla base del relativo codice Ateco l'obbligo di chiusura;

25 - In relazione ai giorni di chiusura osservati dal contribuente, che saranno oggetto di controllo a campione da parte dell'Ufficio, l'ufficio provvederà a inquadrare la fattispecie nell'ipotesi di cui alla Tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione Arera n. 158, applicando quindi la riduzione proporzionale della quota variabile della tassa come meglio previsto sopra, sub lett. a) ovvero nell'ipotesi di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione Arera n. 158, applicando quindi la riduzione del 25% della quota variabile della tassa come meglio previsto sopra, sub lett. b);

30 - L'operazione di cui al precedente punto avverrà sulla base dei giorni di chiusura che il contribuente è stato obbligato a osservare, per cui se l'attività è stata chiusa obbligatoriamente fino massimo al 3 maggio 2020, potendo riaprire dal 4 maggio 2020 o prima si applicherà la riduzione prevista per le utenze di cui

alla Tabella 1a, mentre se l'attività è stata chiusa obbligatoriamente fino a dopo il 4 maggio 2020, indipendentemente dalla data di riapertura, si applicherà la riduzione prevista per le utenze di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione Arera n. 158/2020;

5 - qualora l'utenza benefici già di altre riduzioni, l'abbattimento proporzionale si applica alla quota già ridotta;

c.3- ai fini del riconoscimento del beneficio, l'importo calcolato come al precedente punto, verrà decurtato laddove possibile dall'importo complessivo della quarta rata del tributo;

10 c.4- qualora l'applicazione della riduzione determini un credito in favore del contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del tributo relativo alle annualità successive;

15 c.5- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione i giorni di chiusura dell'utenza non previsti da provvedimenti governativi ma dipendenti da scelte volontarie del titolare, il quale dovrà dichiarare anche di non aver usufruito di deroghe alla chiusura accordate dalla competente Prefettura o da altro Ente autorizzato;

20 6°) – DI PREVEDERE che, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di cui al precedente punto sub lett. c), il contribuente interessato debba presentare apposita istanza secondo modalità operative che la Giunta Municipale è delegata a definire e che l'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto sub lett. a) e b) viene invece operata d'ufficio;

25 7°) – DI DISPORRE inoltre la non debenza della Tari giornaliera per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, anche ricorrenti, che non hanno avuto luogo in ragione delle limitazioni imposte per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19;

30 8°) – DI DISPORRE la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale del Comune di Senigallia ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione Arera n. 158/2020 nonché la trasmissione di copia del presente atto all'ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona;

9°) – DI NON PREVEDERE, in quanto facoltative, riduzioni ai sensi dell’art. 2 della richiamata deliberazione Arera n. 15/2020 per le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, né riduzioni per le utenze domestiche in quanto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI prevede già agevolazioni in favore delle utenze domestiche disagiate;

5

10°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

10

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

5 Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

10

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **22 settembre 2020** al **7 ottobre 2020** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 8 ottobre 2020

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **3 ottobre 2020**, essendo stata pubblicata il 22 settembre 2020.

15

Li, 5 ottobre 2020

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

20

Per copia conforme ad uso amministrativo.

25

Li,